

19 gennaio 2012

prot. n. 11.906

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 2-2012**

Oggetto: Legge 22 dicembre 2012, n. 214 – cd. Decreto “Salva Italia”-

Nel S.O. n. 276/L alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cd. “Salva Italia”.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le società e le associazioni sportive destinatarie della presente Circolare.

Aiuto alla crescita economica (ACE) – art. 1

Dal 2011 – e, quindi, già con UNICO 2012 - le società di capitali possono dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. L'importo viene determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, escluso l'utile di tale esercizio, che costituisce il dato di partenza dell'incremento patrimoniale rilevante, una percentuale del 3% per i primi tre periodi d'imposta (2011, 2012 e 2013). Dal quarto periodo d'imposta l'aliquota percentuale è determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. L'incremento di capitale rilevante a cui applicare il 3 per cento deducibile è dato, tra l'altro, dalla differenza tra conferimenti in denaro (aumento di capitale, versamenti in c/capitale o a fondo perduto, ecc), accantonamenti a riserva di utili, ecc. e le riduzioni volontarie del patrimonio.

Il 3% dell'incremento in parola, il cui calcolo va riportato nell'apposito prospetto del quadro RS di UNICO, costituisce la deduzione fiscale da riportare tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 50, colonna 4 dell'UNICO stesso.

Le disposizioni si applicano anche alle persone fisiche ed alle società di persone in regime di contabilità ordinaria e decorrono dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Le disposizioni di attuazione sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (28 dicembre 2011).

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani – Art. 2

Con i commi 1, 1-bis e 1-ter è stato stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, è deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo (IRES e IRPEF), l'IRAP pagata nell'anno, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni di legge (deduzioni forfettarie, costi contributivi).

Si ritiene che per il richiamo fatto, tra l'altro, all'art. 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell'IRAP, che viene a sua volta richiamato dall'art. 10, comma 2 dello stesso decreto, la disposizione agevolativa vada applicata anche agli enti non commerciali, quali, ad esempio, le associazioni sportive, relativamente all'attività commerciale esercitata.

E', quindi, soppressa la norma che consentiva la deduzione del 10% dell'IRAP pagata relativa al costo del lavoro. Tale deduzione resta, comunque, limitatamente ai soggetti che hanno a conto economico importi per interessi passivi.

Per tutti i soggetti passivi IRAP, con i commi 2 e 3 sono state aumentate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, le detrazioni, ai fini IRAP, per dipendenti donne e giovani sotto i 35 anni assunti a tempo indeterminato. Pertanto mentre per tutti i lavoratori dipendenti la deduzione è di € 4.600 per ciascun lavoratore elevata ad € 9.600 per i lavoratori impiegati nelle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), la deduzione stessa viene elevata per tutte le lavoratrici a prescindere dall'età e per tutti i lavoratori under 35 da € 4.600 ad € 9.600, mentre per gli stessi soggetti impiegati nelle regioni agevolate la deduzione passa da € 9.200 ad € 15.600.

Detrazione per interventi di ristrutturazione (36%) – Art. 4

Con l'inserimento della norma nell'art. 16-bis del TUIR, diventa strutturale il bonus del 36% delle spese documentate per interventi di ristrutturazione edilizia fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad € 48.000 per unità immobiliare.

E' prorogata al 31 dicembre 2012 la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica.

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali- Art.5

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il prossimo 31 maggio, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al fine di introdurre nel reddito anche la percezione di somme esenti da imposizione, tenendo conto anche delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia

comprese quelle all'estero. Dovranno essere individuate, con appositi controlli ed una banca dati, le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale (esenzione da ticket, asili nido, ecc.) che, dal 1° gennaio 2013 non possono più essere concesse ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A tal fine gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate dovranno inviare in via telematica all'INPS le informazioni sui beneficiari delle prestazioni stesse.

Regime premiale per favorire la trasparenza – Art. 10

A decorrere dal 1° gennaio 2012, al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione della base imponibile, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative (società di persone, associazioni tra professionisti) sono accordati, **previa opzione**, benefici consistenti, tra l'altro, in **semplificazioni contabili e amministrative**, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, a condizione che il contribuente provveda all'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura e istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata.

Inoltre, per i soggetti di cui sopra, che non sono in regime di contabilità ordinaria, è previsto che il reddito IRPEF venga determinato secondo il criterio di cassa. Inoltre, è previsto l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e versamenti periodici IVA e la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante lo scontrino e ricevuta fiscale.

I commi 13-bis e 13-ter dello stesso art. 10 prevedono che nel caso in cui è stata concessa al contribuente, in ipotesi di obiettiva difficoltà economica, la possibilità di rateizzare, fino a 72 rate, le somme iscritte a ruolo, sussistendo un peggioramento della situazione viene concessa una ulteriore rateizzazione fino a 72 rate.

Sempre in tema di rateizzazioni, non è più necessaria la garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) per gli importi superiori a 50.000 euro.

Emersione di base imponibile – Art. 11

Il comma 1 stabilisce che il soggetto che, a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria, tra l'altro, nell'esercizio dei poteri ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, esibisce o trasmette **atti o documenti falsi** (*ad es. fatture, autocertificazioni, ecc.*) ovvero fornisce dati e notizie **non rispondenti al vero**, è punito ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Dal 1° gennaio 2012, comma 2, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni della propria clientela necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Anche l'INPS comunicherà all'amministrazione finanziaria i dati relativi alla posizione di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali ai fini di controlli in ordine ai redditi dichiarati.

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 contanti e contrasto all'uso del contante – Art. 12

E' ridotta a 1.000 euro la soglia del limite per i pagamenti in contanti già in vigore dal 6 dicembre. E', comunque, stata introdotta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre al 31 gennaio 2012. I pagamenti pari o superiori a 1.000 euro devono essere effettuati con sistemi tracciabili (carte di credito, assegni non trasferibili con l'indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario, bonifici bancari). L'inosservanza della disposizione comporta la sanzione minima di 3.000 euro o dall'1% al 40% dell'importo trasferito o, nei casi di importi superiori ad € 50.000, dal 5% al 40%.

Tuttavia, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle finanze con la Circolare 4 novembre 2011, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante oltre la soglia limite, non concretizzano automaticamente una violazione, con la conseguenza che la comunicazione che la banca deve effettuare all'amministrazione finanziaria va fatta obbligatoriamente soltanto qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa

Anche la pubblica amministrazione nei pagamenti per cassa ed in quelli relativi a stipendi e pensioni in contanti deve attenersi al rispetto della soglia di € 999,99.

Disposizioni in materia di maggiori entrate- Anticipazione sperimentale dell'IMU – Art. 13

Dall'anno 2012 è istituita in tutti i comuni italiani l'imposta municipale (IMU).

L'imposta ha per presupposto il possesso di immobili comprese le abitazioni principali e le pertinenze; la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile così determinato:

-per le abitazioni di categoria da A/1 a A/9, C/2, C/6 e C/7 : rendita catastale + 5% x 160;

-uffici (cat. A/10): rendita catastale + 5% x 80;

-negozi (C/1): rendita catastale + 5% x 55;

-palestre, stabilimenti balneari, ecc. senza fine di lucro, (cat. C/3, C/4 e C/5): rendita catastale + 5% x 140;

-immobili destinati a banche, assicurazioni ecc.(Cat. D/5): rendita catastale + 5% x 80;

-centri comm., palestre ecc. con fine di lucro (Cat. D/1 a D/10): rendita catastale + 5% x 60 (65% dal 2013).

L'aliquota base dell'IMU è del **7,6 per mille** con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al **10,6 per mille** o diminuirla fino al **4,6 per mille**. Per l'abitazione principale l'aliquota è fissata al **4 per mille** con facoltà di aumento o diminuzione dell'aliquota stessa sino a **0,2 punti percentuali**.

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detraggono fino a **200 euro** rapportati ad anno e, per gli anni 2012 e 2013, **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.

Metà dell'imposta liquidata sui beni diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali e calcolata sempre con l'aliquota base dello 0,76% va allo Stato ma deve essere versata contestualmente all'imposta stessa.

L'IMU sostituisce l'ICI e accorpa anche l'IRPEF sui redditi fondiari mentre restano dovute le imposte sui redditi degli immobili locati, sui beni d'impresa e sugli immobili di proprietà di soggetti IRES.

Tra i fabbricati esenti dall'IMU figurano quelli utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, **sportive**, ecc.

Rimane invariato per il pagamento dell'IMU 2012, il calendario, già previsto per i pagamenti ICI (16 giugno sabato-18 giugno 2012 per la prima rata e 16 dicembre domenica-17 dicembre 2012 per il saldo).

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Art. 14

Dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni italiani il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** che è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti. Il tributo sarà regolato con decreto ministeriale da emanare entro il prossimo 31 ottobre.

Disposizioni in materia di accise – Art. 15

A decorrere dal 28 dicembre 2011 sono state fissate nuove aliquote di accisa pari ad € 704,20 per mille litri di benzina, ad € 593,20 per mille litri di gasolio usato come carburante, ad € 267,77 per mille Kg. di petrolio liquefatti usati come carburante e ad € 0,00331 per metro cubo per gas naturale per autotrazione.

Disposizioni per tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei – Art. 16

Dall'anno 2012 per ogni Kw di potenza dei **veicoli** superiore a **185 Kw** è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica di **20 euro**. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per le auto di vecchia costruzione l'imposta è ridotta al 60% dopo 5 anni dalla costruzione, al 30% dopo 10 anni ed al 15% dopo 15 anni e non è più dovuta dopo 20 anni.

Dal 1° maggio 2012 le **unità di diporto** che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento di una tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, che va da 5 euro per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 mt., a 8 euro per gli scafi da 12,01 a 14 mt., a 10 euro per quelli da 14,01 a 17 mt., a 30 euro per quelli da 17,01 a 24 mt.. Per l'omesso o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione dal 200 al 300% dell'importo non versato oltre alla tassa dovuta. L'imposta è ridotta del 15,

del 30 e del 45% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla costruzione. Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria

E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale. L'imposta varia gradualmente da € 1,50 al Kg. per i veicoli con peso massimo al decollo fino a 1.000 Kg. a € 7,55 al Kg. per quelli di peso oltre 10.000 Kg.; per gli elicotteri l'imposta è dovuta in misura pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso mentre per gli alianti, motoalianti, autogiri ed aerostati l'imposta è di € 450. Per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale l'imposta è dovuta per la sosta nel territorio italiano qualora questa si protrae oltre 48 ore. E' prevista, come per le imbarcazioni, la riduzione dell'imposta a seconda della vetustà dell'aeromobile.

Canone RAI – Art. 17

E' stabilito l'obbligo per le società e le imprese di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio TV.

Clausola di salvaguardia – Aumento IVA - Art. 18

E' previsto che se non si perverrà al taglio delle agevolazioni fiscali ed al conseguimento dei risparmi previsti con la riforma fiscale, **dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21% sono incrementate di due punti percentuali. Lo stesso aumento si applica per tutto il 2013 mentre dal 1° gennaio 2014 è previsto un ulteriore aumento dello 0,50%.**

Disposizioni in materia di imposta di bollo sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori scudati e su attività finanziarie ed immobili detenuti all'estero – Art. 19

A decorrere dal **1° gennaio 2012**, modificando la previgente Tabella, l'imposta di bollo sugli estratti conto inviati da banche e poste a privati si applica, peraltro come in passato, nella misura di € 34,20 mentre sale a 100 euro, contro i precedenti € 73,80, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Non si applica l'imposta se il conto di cui è intestataria la persona fisica non supera la giacenza media di € 5.000.

Sempre dal **1° gennaio 2012**, per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e di fondi sanitari, si applica, sul valore dei prodotti stessi, un'imposta proporzionale dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille dal 2013, con un importo minimo di € 34,20 e massimo, ma solo per il 2012, di € 1.200.

Le attività finanziarie oggetto di emersione (scudo fiscale), ancora segretate, sono soggette ad un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota è stabilita

rispettivamente nella misura del 10 e del 13 per mille. Il valore imponibile è costituito dalle attività ancora segretate al 6 dicembre 2011. L'imposta è prelevata e versata dall'intermediario entro il **16 febbraio 2012.** In mancanza di provvista l'imposta è riscossa a mezzo ruolo su segnalazione dell'intermediario.

Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito ovvero comunque dismesse, è dovuta per il solo anno 2012 un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.

Dal 2011, e, quindi, con effetto retroattivo, è istituita un'imposta dello 0.76 per cento sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia. Dall'imposta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Sempre dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia. L'imposta è stabilita nella misura dell' **1 per mille annuo per il 2011 e per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013;** è riconosciuto un credito d'imposta con riferimento ad eventuali imposte patrimoniali estere.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici – Art. 24

.....omissis.....

Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese – Art 28

Dall'anno d'imposta 2011, con effetto, quindi, retroattivo, è disposto l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF che passa dallo 0,9% all'1,23%.

Liberalizzazioni e concorrenza– Artt. da 31 a 37

Sono previste liberalizzazioni in materia di esercizi commerciali, farmacie, attività professionali e trasporti.

Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese – Art. 40

Il comma 4 dell'art. 40 prevede, in materia di semplificazione di tenuta e annotazione del registro dei lavoratori, che il termine per aggiornare il LUL viene spostato dal giorno 16 alla fine del mese successivo a quello di riferimento.

* * *